Civile Ord. Sez. 5 Num. 27387 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 20/10/2026

TRIBUTI LOCALI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14734 del Ruolo Generale dell'anno 2024, proposto

DA

COMUNE DI TERAMO in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Mensitieri, come in atti domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERAMO in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo del Federico e Valeria D'Ilio, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 881/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo, pubblicata in data 27 dicembre 2023.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 881/23, pubblicata in data 27 dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo ha accolto l'appello dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Teramo avverso la sentenza n. 71/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, con la quale era stato parzialmente accolto -e, segnatamente, con riferimento alle sole sanzioni- il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IMU 2015 (n. 3/21), avente ad oggetto diversi immobili ubicati nel Comune di Teramo, sul presupposto della loro natura di alloggi sociali e, quindi, suscettibili di fruire dell'esenzione di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011.

2. Il Comune di Teramo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Teramo ha resistito, depositando controricorso e, successivamente, memoria, invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni appresso specificate.

2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, num. 3, lett. b), legge n. 147 del 2013, e della legge reg. Abruzzo n. 44 del 1999. I giudici di secondo grado, infatti, avevano reputato l'esenzione in parola suscettibile di applicazione generalizzata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per tutti gli immobili posseduti dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, in quanto destinati ad alloggi sociali, come individuati dal d.m. del 22 aprile 2008, "essendo tali immobili in tesi assegnati direttamente dai Comuni, con la funzione di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati, in considerazione del fatto che per gli stessi la legge reg. Abruzzo aveva provveduto a definire i requisiti per l'accesso (art. 2), la permanenza nel diritto (artt. 23 e 24), il corrispettivo (art. 25), lo *standard* abitativo (artt. 2 e 13) ed a contenere il canone entro il limite derivante dai valori risultanti dagli accordi locali", senza considerare che per tali immobili la disposizione di riferimento (art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011) prevedeva "una specifica detrazione in misura fissa -euro 200,00- e non l'applicazione dell'esenzione per gli alloggi sociali". Inoltre, la natura sociale degli alloggi -secondo la corte di merito- poteva essere desunta dall'art. 6, comma 1, legge reg. Abruzzo n. 44 del 1999, a mente del quale la Regione Abruzzo aveva riconosciuto "la funzione sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", ancorché la funzione sociale assolta con l'assegnazione degli immobili non conferisse agli stessi *sic et simpliciter* la natura di alloggi sociali, vieppiù considerando che l'indicazione di un canone di locazione moderato o convenzionato non escludeva la natura economica dell'attività svolta, che precludeva l'applicazione dell'esenzione.

3. Il motivo è infondato.

3.1. La corte territoriale, invero, ha messo in rilevo -a sostegno della reputata fondatezza dell'appello- che: -non c'era motivo per mutare la propria giurisprudenza, "laddove, scrutinando casi del tutto analoghi … e non senza rammentare quali fossero le caratteristiche strutturali degli immobili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertati ed ancor più con quali criteri e secondo quali modalità (per di più previsti per legge e con la partecipazione dello stesso ente locale), venissero gestiti", era stato affermato che "gli alloggi in questione, concessi in locazione permanente dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale al Comune e da quest'ultimo assegnati", avevano la funzione "di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione sul libero mercato"; -in relazione a tali alloggi, del resto, la legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996 aveva provveduto a definire "i requisiti per l'accesso (art. 2), la permanenza nel diritto (artt. 23 e 24), il corrispettivo (art. 25), lo *standard* abitativo (artt. 2 e 13) ed a contenere il canone entro il limite derivante dai valori risultanti dagli accordi locali"; -la natura di alloggi sociali degli immobili assoggettati a tassazione, inoltre, era confermata dall'art. 6, comma 1, legge reg. Abruzzo n. 44 del 1999, che aveva riconosciuto "la funzione sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica": -quanto alla prova che i suddetti immobili avessero le caratteristiche all'uopo stabilite dalla legge, doveva considerarsi che il Comune di Teramo era "ben a conoscenza della loro destinazione sociale, in quanto la normativa regionale in materia di edilizia residenziale affidava proprio ai Comuni l'assegnazione di tali alloggi agli aventi diritto"; -in ogni caso, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Teramo aveva fornito una "esaustiva prova circa l'inquadrabilità degli immobili nella categoria degli alloggi sociali, siccome definita per legge e per decreti attuativi", tramite le "offerte produzioni (CTP e documenti relativi a tutte le singole unità abitative)", dimostrando "come ogni immobile in questione rispondesse alle caratteristiche richieste per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere annoverato tra gli alloggi sociali"; -e ciò fermo restando che l'onere della prova era a carico dell'ente comunale, "dovendosi muovere, per disposto normativo, dalla presunzione che la contribuente gestisse, per conto dello Stato e per le sue derivazioni amministrative, immobili realizzati e destinati ad assolvere a quella funzione sociale propria degli alloggi sociali" (cfr., in questo senso, la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).

3.2. Orbene, l'esenzione della quale si dibatte non è applicabile a tutti gli alloggi concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli per i quali ricorrano le caratteristiche di alloggi sociali, secondo i parametri stabiliti dal d.m. del 22 aprile 2008, non rientrando necessariamente tutti gli alloggi assegnati dagli istituti e dagli enti poc'anzi menzionati nella succitata categoria di alloggi sociali (cfr. Cass. n. 3824/25).

L'art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla legge n. 124 del 2013, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari), prevedendo che solamente le prime fossero esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

finalità dei primi, istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. n. 616 del 1977, fossero soggetti ad IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal d.m. del 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Non è configurabile, quindi, una coincidenza tra gli immobili concessi in locazione dagli istituti e dagli enti testé indicati e gli alloggi sociali, avendo il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie: all'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, infatti, ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di euro 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, rendendo manifesta, pertanto, la volontà di differenziare tali alloggi da quelli sociali, che, invece, sono esenti dal prelievo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta -a maggior ragione tenendo a mente che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 15407/17, Cass. n. 20135/19 e Cass. n. 34690/22)- è prevista, dunque, solamente per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali e, cioè, per quelli destinati alla locazione aventi le caratteristiche individuate dal d.m. del 22 aprile 2008, con la conseguenza che sono legittimati a fruire dell'esenzione esclusivamente quegli immobili che abbiano le caratteristiche indicate in tale decreto, rientrando nella suddetta categoria di alloggi sociali soltanto quelle unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

locazione permanente che svolgano la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo funzionali -tali unità immobiliari- a soddisfare esigenze proprie del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi volti a garantire la tutela di esigenze primarie dei cittadini (cfr. Cass. n. 5352/25).

3.3. Conseguentemente, nel caso in cui gli immobili assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica abbiano le caratteristiche di alloggi sociali, quali tratteggiate dal d.m. del 22 aprile 2008 (come è stato accertato nella vicenda in esame), è applicabile l'esenzione *de qua*, mentre, nel caso in cui tali caratteristiche non abbiano, è applicabile la mera detrazione di euro 200,00, disciplinata dall'art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011.

3.4. Non è idoneo, d'altro canto, a corroborare una ricostruzione di diverso segno il riferimento, contenuto nel motivo in esame, agli effetti che potrebbe avere un canone di locazione anche moderato o convenzionato sull'attività degli istituti autonomi per le case popolari o degli enti di edilizia residenziale pubblica, della quale non sarebbe possibile escludere la natura economica: esso, infatti, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, con la quale è stata accertata (come si avrà modo di dire più dettagliatamente anche nelle pagine che seguono, in occasione della disamina del secondo motivo di ricorso) la sussistenza dei presupposti richiesti per qualificare gli immobili quali alloggi sociali, tenuto conto di tutti i parametri previsti dal legislatore (tra i quali figurano anche quelli inerenti al canone), disciplinati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dal d.m. del 22 aprile 2008, poggiando -in violazione, peraltro, dei principi di specificità ed autosufficienza- su affermazioni assolutamente generiche, se non su vere e proprie petizioni di principio del tutto disgiunte dal caso concreto.

Ed, infatti, l'ente ricorrente si è limitato a richiamare principi di carattere generale, estrapolati, per lo più, da precedenti giurisprudenziali, nemmeno attinenti precipuamente all'esenzione *de qua*, senza dire per quali ragioni le determinazioni dei giudici di secondo grado, quali specificamente illustrate nella motivazione, avrebbero comportato -avuto riguardo al quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, quale valutato dalla corte di merito, nonché al canone di locazione concretamente concordato per ciascuno degli immobili sottoposti a tassazione- la prospettata violazione o falsa applicazione di legge.

3.5. E' utile rammentare che il ricorso per cassazione deve contenere censure che abbiano una specifica attinenza alla decisione, dovendo poggiare su motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, con la conseguenza che deve essere esattamente individuato il capo di essa che si intende impugnare e devono essere esposte, in modo intelligibile ed esauriente, le ragioni sottese alle dedotte violazioni di norme o principi di diritto o alle carenze della motivazione (cfr. Cass. n. 23689/22), essendo necessario che le doglianze articolate siano idonee a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività rispetto alla critica specificamente mossa all'operato dal giudice *a quo*, se necessario anche riportando la trascrizione dei passaggi degli atti e dei documenti sui quali le censure si fondano (cfr. Cass. n. 4039/21).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

D’altronde, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, contemplato dall’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della prospettata violazione (cfr. Cass. n. 20870/24).

Queste specificazioni, nel caso di specie, non sono state per niente fatte, essendo il motivo, *in parte qua*, ancorato ad affermazioni sostanzialmente indeterminate, se non addirittura apodittiche, non giustapposte criticamente all’*iter* motivazionale -consistente nella ricostruzione fattuale della vicenda e nelle ragioni giuridiche della decisione- che sorregge il *dictum* giudiziale, non essendo rinvenibile, in esso, nemmeno riferimenti -meno che mai dettagliati e precisi- agli atti ed ai documenti -non trascritti, né riassunti nei loro passaggi essenziali- dai quali emergerebbe -con specifico riguardo al caso concreto- l’entità del canone di locazione relativo agli immobili sottoposti a tassazione e, più in generale, la natura economica dell’attività svolta dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Teramo (cfr., in ordine ai principi di specificità ed autosufficienza, alla *ratio* ad essi sottesa ed alle modalità che devono essere rispettate, nella stesura di un motivo di un ricorso per cassazione, ai fini della loro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

osservanza, Cass. n., sez. un., n. 8950/22, Cass. n. 12481/22, Cass. n. 33827/23, Cass. n. 2573/25, Cass. n. 26164/25).

4. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione ai presupposti dell'esenzione, essendo stato affermato dalla corte di merito che nessuna dimostrazione era tenuta a dare l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Teramo ed essendo stata, non di meno, reputata adeguatamente comprovata la sussistenza, per tutti gli alloggi *de quibus*, delle caratteristiche costruttive idonee a qualificarli come alloggi sociali, senza considerare che gran parte di essi non avevano i requisiti di cui al d.m. del 22 aprile 2008.

5. Il motivo -non avulso, invero, da profili di inammissibilità sollecitando mere verifiche in fatto- è nel suo complesso infondato.

5.1. L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per fruire dell'esenzione, anche inerenti alle caratteristiche costruttive e funzionali degli immobili, compete al ricorrente, secondo il consolidato principio a mente del quale chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione deve dimostrare, quando sul punto ci sia contestazione, i presupposti che legittimano la pretesa. Nessuna inversione dell'onere della prova, infatti, opera *in subiecta materia*, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi di pertinenza degli istituti autonomi per le case popolari o di edilizia residenziale pubblica rientrano nella categoria degli alloggi sociali, con la conseguenza che non tutti gli alloggi gestiti dai suddetti enti possono essere considerati tali, ma solo quelli per i quali sia comprovata, in concreto, la loro natura sociale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

restando a carico del contribuente la relativa dimostrazione, secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 3824/25).

Non è, ad onor del vero, mancata, sul punto, qualche pronuncia non del tutto confluente (cfr. Cass. n. 6380/24), che, richiamando il principio della vicinanza della prova e, non di meno, quello di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, ha affermato che non sarebbe il contribuente ad essere gravato dall'onere probatorio *de quo*, che dovrebbe essere assolto, invece, dall'ente impositore, il quale, poiché incaricato della gestione dell'*iter* di assegnazione degli alloggi, dovrebbe fornire la dimostrazione che essi non rivestono le caratteristiche per essere considerati alloggi sociali.

Tuttavia, la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, che in questa sede si intende ribadire, è nel senso precedentemente indicato, essendo incombente sul contribuente l'onere della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per fruire dell'esenzione (cfr. Cass. n. 23228/17, Cass. n. 37342/21, Cass. n. 20971/24, Cass. n. 6854/25, Cass. n. 10223/25, Cass. n. 11186/25).

5.2. Ad ogni modo, nella vicenda in esame, la corte di merito -al di là degli accenni fatti all'onere della prova- ha reputato fornita la dimostrazione -come è possibile rilevare agevolmente dalla decisione (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4)- della sussistenza, negli immobili *de quibus*, delle caratteristiche richieste per annoverarli tra gli alloggi sociali.

E l'affermazione della sussistenza della prova positiva di quelle caratteristiche, quali delineate dal d.m. del 22 aprile 2008, finisce per relegare inevitabilmente sullo sfondo la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questione inerente all'*onus probandi* ed al soggetto sul quale incombeva.

5.3. E' utile rammentare, a questo proposito, che la violazione dei principi enucleabili dall'art. 2697 c.c. integra un vizio censurabile in cassazione solamente nell'ipotesi in cui il giudice abbia deciso la causa reputando che l'onere della prova incombesse su una parte diversa da quella che istituzionalmente era tenuta ad assolverlo e non nell'ipotesi in cui abbia considerato acquisita la dimostrazione che doveva essere fornita, non essendo possibile, in ogni caso, formulare un motivo di un ricorso per cassazione prospettando una diversa ricostruzione o valutazione del materiale probatorio, posto che tale attività rientra negli ordinari poteri di libero apprezzamento dell'autorità giudiziaria adita per il merito (cfr. Cass. n. 13966/25).

6. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., "per travisamento della prova in relazione alle informazioni probatorie desumibili dalla documentazione prodotta dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Teramo nel corso del giudizio di secondo grado", in quanto le produzioni documentali dimostravano, almeno per gran parte dei beni, l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini della sussumibilità degli alloggi nel novero di quelli sociali, quali definiti dal d.m. del 22 aprile 2008, anche nella parte in cui richiamava gli artt. 16 e 43 legge n. 457 del 1978.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

probatoria al fatto probatorio, trova il suo naturale ed istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 395, num. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio può essere fatto valere, al cospetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Tale vizio ricorre, tuttavia, quando il giudice abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, di talché il fatto posto a sostegno della decisione, quantunque il giudice abbia deciso, non esiste nei termini in cui egli lo ha recepito ed, in ogni caso, non attiene ai fatti da provare ai quali si riferisce l'art. 2697 c.c., ma al fatto probatorio rilevante ai fini del giudizio, quale un documento, una foto, una dichiarazione, un indizio, ecc. (cfr. Cass., sez. un., n. 5792/25).

7.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo ha reputato sussistenti, con riferimento agli immobili oggetto di controversia, le caratteristiche indicate dal d.m. del 22 aprile 2008 in virtù di una perizia di parte e di tutti i documenti - consistenti nei contratti di locazione ed in una copiosa documentazione tecnica- prodotti in giudizio (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4) ed il ricorrente, nel riportare alcuni passaggi del suddetto elaborato peritale e nel richiamare, più in generale, i documenti versati in atti, ha sostanzialmente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sollecitato un riesame del materiale probatorio già preso in considerazione dalla corte di merito -non certo rappresentando, quindi, una svista dei giudici di secondo grado, evincibile *ictu oculi,* del contenuto oggettivo di un mezzo istruttorio- e, non di meno, una rivalutazione degli elementi di fatto complessivamente enucleabili da tale documentazione e la loro sussunzione -attraverso un vero e proprio giudizio, avente carattere valutativo e non meramente percettivo- nel perimetro normativo delineato dal succitato d.m. del 22 aprile 2008.

8. Alla luce, pertanto, delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026, e giusta riconvocazione in data 15 ottobre 2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale